

**Lotto
Capitolato Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

Stipulata tra

START SPA

Zona Marino del Tronto s.n.c.
63100 Ascoli Piceno • C.F. e P.I. 01598350443

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/07/2019
Cessazione: alle ore 24.00 del 31/07/2022
Scadenza anniversaria al 31/07 di ogni anno con
rateazione del premio trimestrale
Premio lordo annuale €.....

Sommario

DEFINIZIONI	2
SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE	3
SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CORPI VEICOLI TERRESTRI - Rca.....	10
FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"	Errore. Il segnalibro non è definito.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SEZIONE 3 - RISCHI ACCESSORI.....	14
3.1 Veicoli assicurati	14
3.2 Incendio (I) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)	14
3.3 Furto (F) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)	14
3.4 Eventi naturali e socio politici (Ev) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo).....	15
3.5 Guasti accidentali (K) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo).....	15
3.6 Cristalli (Cri) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)	15
3.7 Esclusioni	15
3.8 Surroga	15
3.9 Modalità di denuncia dei sinistri	15
3.10 Modalità di liquidazione del danno	16
3.11 Clausola arbitrare	17
3.12 Pagamento dell'indennizzo	17
SEZIONE 4 - Assistenza.....	17
SEZIONE 5 - Garanzie Aggiuntive	17

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	START SPA
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento IVASS:	Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

1.1 Premessa

Le condizioni presenti nel seguente documento integrano e s'intendono in ogni caso prevalenti rispetto ad eventuali "fascicoli informativi" rilasciati dalla compagnia di assicurazione.

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali, prevarrà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole al Contraente e/o Assicurato. La firma apposta dal Contraente e/o Assicurato su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

1.2 Forma Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e quelli inclusi in seguito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni previste nel presente capitolato.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni dei veicoli dalla copertura assicurativa, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi o fine noleggio o per sospensione temporanea, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi documenti assicurativi (certificato, carta verde) se rilasciati in originale (si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione del contrassegno" di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110).

È ammessa la re inclusione di veicoli già precedentemente assicurati.

Per le inclusioni e/o le esclusioni dalla copertura assicurativa, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal tabulato cartaceo e/o dal supporto magnetico trasmesso dalla Contraente, resta fermo che l'inclusione non potrà essere antecedente alla data della comunicazione del Contraente.

Se espressamente richiesto, la copertura assicurativa può decorrere da un orario antecedente alle ore 24 a condizione, in ogni caso, che la comunicazione pervenga prima l'ora e alla data richiesta.

Il premio contrattualmente previsto per ciascun veicolo s'intende riferito ad un'annualità pertanto, per le inclusioni ed esclusioni di veicoli avvenute in corso di contratto il relativo premio è conteggiato in ragione d'ogni giornata di garanzia per 1/360 del premio unitario di ciascun veicolo.

La regolazione del premio a debito e/o a credito per il Contraente deve essere comunicata dall'Assicuratore per ogni annualità (o periodo diverso per la prima rata) assicurativa entro 60 giorni dalla data di scadenza, anche se il pagamento di tale regolazione potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 90 (novanta) giorni successivi.

1.3 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati della Comunità Economica Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate.

La garanzia è valida secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria RcvT, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

1.4 Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società dovrà attenersi a quanto disciplinato dall'art 134 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (dematerializzazione dell'attestato di rischio).

Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione previsto (Regolamento n. 9 Ivass art. 3, commi 1 e 2).

L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.

Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del sito internet.

L'informativa è altresì resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente.

Per i contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalità previste dall'art 7 comma 3 del Regolamento IVASS, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui l'impresa dovrà mantenere evidenza.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

1.L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).

k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Per quanto non specificato si applicano le disposizioni in tema di "Dematerializzazione dell'attestazione di Rischio" di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

1.5 Informazioni sui sinistri

Oltre a quanto previsto al precedente articolo, alla scadenza annuale e fino alla completa definizione di tutti i sinistri, la Società s'impegna a fornire, a mezzo supporto informatico (.xls), al Contraente per il tramite del broker i dati riguardanti i sinistri relativi alle garanzie RVT e assistenza se attivate, indicando almeno i seguenti dati: Numero sinistro - Data sinistro - Targa veicolo assicurato - Garanzia interessata - Tipologia sinistro - Stato (aperto, chiuso, senza seguito) - Danneggiato - Compagnia di controparte - Importo / forfait liquidato e/o riservato (lordo eventuale recupero tecnico) - Recupero tecnico definito e/o riservato (a titolo esemplificativo: forfait, franchigia, rivalse).

1.6 Rendiconto libro matricola

La società si impegna a fornire in formato.xls alla Contraente il riepilogo aggiornato dei veicoli assicurati con almeno le seguenti indicazioni: targa, caratteristiche tecniche del veicolo, valore, data di inclusione, data di esclusione e/o termine dell'assicurazione, numero giorni di assicurazione, garanzie assicurate, premio annuale per ogni garanzia, premio di competenza in relazione ai giorni assicurati per ogni garanzia.

1.7 Forma delle comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, indirizzate alla Società nel domicilio legale indicato nel Contratto Generale.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo corriere) o alla data di trasmissione in caso di posta certificata.

Analoga procedura adoterà la Compagnia nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

1.8 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/od omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno quest'assicurazione.

l'Assicuratore non potrà, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 c.c., esercitare il diritto di recesso.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che né deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.9 Dolo e colpa grave

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave del Contraente e/o Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato deve rispondere a norma di Legge.

1.10 Coassicurazione e delega

Nel caso in cui la Società aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il contraente accetta a condizione che la società aggiudicataria deroghi all'art 1911 cc rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

1.11 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata sul frontespizio di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza.

1.12 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni feriali antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione.

La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera a) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto, a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008), avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24,00 del termine di mora concesso.

Il pagamento delle rate o delle annualità di premio successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma, restano regolato con parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C.. Fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, il Contraente è quindi tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Su scelta del Contraente i premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

1.13 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di

servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- d) La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- e) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.14 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dove ha sede il Contraente. Il Contratto è stato redatto e deve essere interpretato secondo le norme della legge italiana.

1.15 Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.16 Trattamento dei dati

Ai sensi della Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.17 Sinistri

1.17.1 Modalità per la denuncia dei sinistri

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne viene a conoscenza, indicando la data, il luogo ove si è verificato e la descrizione dell'evento.

Fermo quanto sopra, relativamente alla garanzia RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta:

- sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP (oggi "IVASS") "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") ai sensi dell'art. 143 del Codice delle assicurazioni;
- Tramite semplice comunicazione scritta inviata tramite e-mail, o lettera, che la Compagnia di Assicurazione dichiara di accettare, nel caso che, per motivi di riservatezza, di segreto d'ufficio o comunque di impedimento da parte dell'Assicurato non venga compilato il citato "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") o venga compilato parzialmente.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- alla Compagnia di Assicurazione, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto prevista dalla legge;

- alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia di Assicurazione provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto.

1.17.2 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Compagnia di Assicurazione.

1.17.3 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria con una Compagnia facente parte dell'accordo di indennizzo diretto, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

Per i casi di collisione con veicolo immatricolato all'estero la richiesta danni deve essere inoltrata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) in Corso Sempione 39 – 20145 Milano.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

1.17.4 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società che assicura il veicolo sul quale era a bordo e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla suddetta Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

1.17.5 Arbitrato

Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione della presente garanzia. Il Collegio sarà costituito da tre Arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.

Tale luogo è quello della Sede Legale della Contraente.

Ciascuna delle parti risponde delle spese del proprio Arbitro e della metà di quelle del terzo Arbitro.

La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti, anche se uno degli Arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.

1.17.6 Obblighi della Compagnia nella gestione dei sinistri

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro, la Compagnia di Assicurazione dovrà comunicare all'Assicurato i relativi numeri di sinistro nonché i riferimenti del perito e/o liquidatore. Relativamente alle partite di danno inerenti i veicoli assicurati rientranti nell'ambito dei sinistri classificabili come RCA Card gestionario e/o mandatario (totali o concorsuali a firma singola o doppia) e/o Cvt la Compagnia definirà una gestione centralizzata con un unico ispettorato di riferimento / liquidatore dedicato (individuato).

1.17.7 Termine di prescrizione

I termini di prescrizioni previsti dalle vigenti leggi s'intendono a 2 (due) anni dalla data di accadimento.

1.18 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme vigenti.

1.19 Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A., di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 3%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CORPI VEICOLI TERRESTRI - Rca

2.1 *Oggetto dell'assicurazione*

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione garantendo, entro i limiti convenuti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione e dall'uso dei veicoli assicurati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in aree private incluse quelle aeroportuali.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

2.2 *Estensioni e/o precisazioni*

L'assicurazione, a titolo non limitativo, copre anche la responsabilità per i danni:

- a) che si verifichino quando il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne sia trainato;
- b) cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- c) causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione qualunque sia il tipo di utilizzo del veicolo;
- d) ai sensi degli art. 1681, 2043 e 2054 c.c.;
- e) cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo e delle relative attrezzature;
- f) a cose di terzi trasportati inteso come indumenti ed oggetti di comune uso personale, a valigie e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto, l'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
- g) da incendio, esplosione o scoppio (anche se non seguito da incendio), quando non rientrante nell'assicurazione obbligatoria, entro il limite massimo di € 1.500.000 per sinistro;
- h) da fenomeni inquinamento in genere;
- i) involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate con e/o senza mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso ai trasportati che necessitano di sedie a rotelle e /o a terzi, anche durante le operazioni effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici;
- j) derivanti da movimentazione dei veicoli all'interno dei depositi;
- k) la responsabilità della persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- l) dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario e/o contraente dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato
- m) la responsabilità del conducente relativamente alle procedure di selezione del personale.

L'assicurazione inoltre comprende:

- Rimorchi la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio
- Carrelli appendice La garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo ed inoltre la garanzia s'intende estesa al gancio traino per rimorchi, sono coperti i

danni recati a terzi da perdita di materiale e/o oggetti contenuti nel supporto agganciato al gancio traino

- L'assicurazione è operante anche per eventuali utilizzi dei mezzi in deroga a quanto previsto dall'uso quotidiano.

2.3 Massimali

Indipendentemente da quanto nelle eventuali applicazioni, i massimali assicurati per sinistro s'intendono:

Categoria veicolo	Massimale unico per sinistro
Tutte le categorie	€ 30.000.000,00

Si intendono comunque operanti i massimali previsti dalla legge per le diverse categorie di veicoli assicurati così come disciplinati dal DDL concorrenza 02/08/2017 anche se superiori a quanto riportata nella Sezione sopra indicata.

2.4 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) dei danni verificatisi in occasione d'atti di guerra, d'esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità:
 - se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata, la rivalsa può essere fatta solo al conducente;
 - se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'ente in cui il cui conducente presta servizio. La Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. Si conviene, inoltre, la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- e) se il conducente si trova in stato di etilismo cronico. Se altresì al momento del sinistro il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada l'assicurazione è comunque operante;
- f) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
- g) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

Nei predetti casi di cui alle lettere c), e), f), ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2°

della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

2.5 Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

2.6 Documenti assicurativi

I certificati originali di assicurazione e gli eventuali relativi contrassegni verranno rilasciati dalla Compagnia e verranno anticipati a livello informatico direttamente al Cliente, mettendo in copia il Broker.

Si applicano le modifiche in tema di "Dematerializzazione del contrassegno" di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110

2.7 Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa con franchigia fissa .

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione dell'attestazione di Rischio" di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

2.8 Sostituzione del certificato assicurativo

Dal 18 ottobre 2015, come indicato nel D.M. 110/2013, non è più obbligatorio esporre sul parabrezza il contrassegno di assicurazione. Il decreto prevede infatti norme finalizzate alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni e l'istituzione - presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del MIT - di una banca dati nella quale convoglieranno tutte le informazioni relative ai contratti assicurativi stipulati in collaborazione con le imprese assicuratrici.)

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire, mentre la relativa differenza attiva o passiva verrà regolata in sede di regolazione premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

2.9 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

2.10 Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia.

Le richieste di rimborso della franchigia sarà effettuata tramite e-mail nella quale dovrà essere inserito la richiesta formale in formato.pdf con l'elenco dei sinistri interessati e un analogo elenco in formato.xls nel quale dovranno essere riportati almeno i seguenti dati: Numero sinistro Società, Numero sinistro Contraente - Data sinistro - Targa veicolo assicurato - Tipologia sinistro (a titolo esemplificativo: card debitore, Rca passivo, ect) - Importo / forfait liquidato – Data pagamento – Valore franchigia richiesta).

Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

FORMULA TARIFFA FRANCHIGIA "FISSA"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

x tutti i veicoli di proprietà dell'assicurato
x targhe prova

La presente assicurazione è prestata con franchigia (intesa come parte del rimborso, effettivamente avvenuto, del danno provocato dall'assicurato a terzi per responsabilità totale e/o parziale) fissa ed assoluta pari ad € XXX,00 per ogni sinistro.

TRATTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI RIENTRANTI NEL LIMITE DELLA FRANCHIGIA

L'Impresa prende atto che l'Assicurato gestirà e liquiderà direttamente tutti i danni subiti dai terzi per i sinistri la cui domanda di rimborso risulti di importo inferiore od uguale al valore delle franchigie contrattualmente stabilite.

Per i sinistri non rientranti nella disciplina CARD e per i sinistri per i quali il danneggiato intenda agire direttamente anche nei confronti della Società, quest'ultima potrà liquidare il danno previo benestare della Contraente, fermo comunque l'impegno da parte della Contraente di rimborsare, entro i limiti massimi delle franchigie contrattualmente previste, l'importo effettivamente liquidato dall'Impresa al danneggiato. Nei casi in cui comunque la trattazione e la liquidazione del danno saranno assunte direttamente dalla Società o in casi particolari individuati dalla Contraente, quest'ultima si impegna a rimborsare, entro i limiti massimi delle franchigie contrattualmente previste, l'importo effettivamente liquidato dalla Società al danneggiato, così come disciplinato all'art. 2.10

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla compagnia l'importo di risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Alla scadenza di ogni trimestre a far data della decorrenza della polizza, la Società richiederà alla Contraente la corresponsione delle franchigie dovute così come disciplinate anche dall'art. 2.10

SEZIONE 3 - RISCHI ACCESSORI

3.1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 del presente capo.

3.2 Incendio (I) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)

La Società risarcisce i danni cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio, dell'impianto d'alimentazione e sono inoltre compresi i danni conseguenti a fenomeno elettrico senza sviluppo di fiamma. La copertura è estesa i danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti, popolari, scioperi, sommesse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. I danni saranno liquidati senza l'applicazione, per ogni sinistro, di alcuna franchigia.

3.3 Furto (F) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)

La Società risarcisce il danno della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina. Sono compresi i danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati ed i danni - compresi quelli derivanti dagli atti vandalici - subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva al furto e/o per asportare cose non assicurate.

I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto pari a al 10 % con il minimo di € 1.500 del danno a carico dell'Assicurato.

Inoltre in caso di furto del bene all'estero la società si impegna a riconoscere le spese vive per l'invio o il noleggio di un altro autobus al fine di far rientrare i passeggeri dal viaggio senza applicazione di franchigia.

3.4 Eventi naturali e socio politici (Ev) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)

La società risarcisce i danni subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza d'eventi naturali, sociali, socio politici quali a titolo esemplificativo e non limitativo tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoto, terremoto, eruzioni vulcanica, frane, smottamenti di terreno, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a al 10 % con il minimo di € 1.500 del danno a carico dell'Assicurato.

3.5 Guasti accidentali (K) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)

La società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione, urto in genere contro ostacoli fissi e/o mobili, ribaltamento, uscita di strada e in genere in seguito ad un'azione repentina e violenta di una forza meccanica esterna, avvenuti sia su area pubblica sia su area privata e sono inoltre compresi i danni conseguenti anche a caduta di satelliti, missili, aeromobili e loro parti e di cose da essi trasportate.

I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a al 10 % con il minimo di € 1.500 del danno a carico dell'Assicurato.

3.6 Cristalli (Cri) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)

La Società risponde dei danni materiali e diretti in conseguenza di rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, dovuti a causa accidentale ed a fatti di terzi. Si precisa che sono compresi nel valore del veicolo assicurato le rotture causate da terzi per compiere o tentare il furto. Per ogni evento, indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00

3.7 Esclusioni

La Società non risponde dei danni:

- Verificatisi in occasione d'atti di guerra, d'esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia.
- Verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, ma sono in ogni caso comprese i danni avvenuti durante la partecipazione a gare di regolarità pura indette dall'A.C.I. o dall'F.M.I e durante manifestazioni non agonistiche in genere.

3.8 Surroga

La Società in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.) nei confronti del Contraente / Assicurato, dei suoi Amministratori e dipendenti, collaboratori e/o prestatori d'opera anche occasionali, delle persone della cui opera il Contraente / Assicurato si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, persone o enti/Società comunque autorizzati all'uso dei veicoli, nonché nei confronti dei proprietari o locatari dei veicoli, escluso il caso di dolo e a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

3.9 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1. Per le garanzie di cui all'art. 9 – Incendio e art. 11 Eventi Speciali

In caso di danno totale la scheda di demolizione o il certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso per demolizione/radiazione rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2. Per le garanzie di cui all'art. 10 – Furto

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA Pubblico Registro Automobilistico il certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso per il Furto, le doppie chiavi del veicolo rubato e la procura a vendere a favore della Società. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

3. Per le garanzie di cui all'art. 13 – Kasko - Danni accidentali

Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

3.10 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo oppure Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 13 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo stesso

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. *Modalità di denuncia dei sinistri* nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

3.11 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

3.12 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

SEZIONE 4 - Assistenza**4.1 Assistenza (Ass) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)**

La Società garantisce in caso di incendio, furto / rapina con ritrovamento, incidente da circolazione, guasto meccanico/elettronico o batteria scarica:

- il soccorso stradale secondo i normali canoni senza limite km rispetto alla sede dell'Assicurato e per un valore complessivo non superiore a € 1.500 per sinistro;

SEZIONE 5 - Garanzie Aggiuntive

(sempre operanti in abbinata ad altre garanzie e senza costi aggiuntivi)**5.1 Appropriazione indebita (in abbinata alla sola garanzia furto se prevista)**

La Società indennizza il Contraente/Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del mezzo descritto in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- la Compagnia sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Compagnia, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, unitamente alla denuncia, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

5.2 Perdita delle chiavi (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)

La Società, con il limite di Euro 800,00 per sinistro, rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici d'apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

5.3 Spese di immatricolazione (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)

In caso d'incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo, con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro, pari alle spese d'immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

5.4 Garanzia tassa di proprietà (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)

Il risarcimento del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovrattassa) a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo assicurato. L'indennità è pari al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa di proprietà.

5.5 Trasporto in ambulanza (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)

La Società rimborsa, con il limite di Euro 700,00 per sinistro, le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del guidatore e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

5.6 5.7 Spese parcheggio (in abbinata alla sola garanzia furto se prevista)

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa, con il limite di Euro 500,00 per sinistro, le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

5.7 Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a 500,00 per sinistro.

5.8 Bagaglio

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi trasportati per i quali sia stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società risarcirà tali spese sino a € 30.000,00 per evento, relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 100.000,00.